



PROGETTO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 5 quinquies, comma 4, D.Lgs. 28/2010

Il Tribunale di Nola, con sede in Nola, 80035, Piazza Giordano Bruno, Palazzo Orsini, rappresentato dal Presidente nella persona della dott.ssa Paola Del Giudice

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola, con sede in Nola, 80035, Piazza Giordano Bruno, Palazzo Orsini, rappresentato dal Presidente nella persona dell'avvocato Arturo Rianna

Premesse

Considerato che la Corte d' Appello di Napoli ha avviato un importante progetto denominato Con-Senso finalizzato alla promozione della giustizia consensuale ed alla diffusione della cultura della media-conciliazione anche nell'ottica di riduzione del contenzioso ordinario, civile e commerciale nonché al miglioramento dell'efficienza ed efficacia del servizio Giustizia, promuovendo, in particolare, un'iniziativa congiunta con i Tribunali, gli ordini degli Avvocati e le Università, con sede nel distretto al quale questo Tribunale ha aderito unitamente al COA Nola ha aderito.

Vista la normativa di seguito indicata:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni (che regola la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e ne prevede la sottoscrizione digitale);
- il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190);
- il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia civile"), convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261);

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Italia Domani, approvato dalla Commissione europea il 22 aprile 2021; - la Revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di competenza della Unità di Missione PNRR del Ministero di Giustizia, adottata dal Consiglio UE l'8 dicembre 2023;
- la Legge delega 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata);
- il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata);
- il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), in particolare l'art. 5 quinquies, comma 4, che dispone "Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione";
- il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163);

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 2 – Principi Generali e Clausole essenziali.

Il presente protocollo non limita la discrezionalità del magistrato nell'esercizio della sua attività tipica, né l'attività dell'avvocato nell'esercizio delle scelte difensive.



Art. 3 – Finalità del Protocollo.

La finalità del presente protocollo è quella di favorire effettiva tutela dei diritti, celerità del processo, contenimento dei costi della giustizia attraverso la diffusione della Giustizia Consensuale e l'implementazione del ricorso ai percorsi complementari alla giustizia ordinaria, primo tra tutti la mediazione, sia su istanza delle parti che demandata da parte del giudice previa analisi della sussistenza degli indici di mediabilità.

Obiettivo del presente protocollo è, pertanto, innanzitutto l'individuazione di una linea comune nella identificazione degli indici di mediabilità per poter consentire, da un lato, una più agevole redazione degli atti (istanza da parte degli Avvocati da sottoporre ai giudici per la rimessione in mediazione della lite ed ordinanze dei Magistrati di invio in mediazione delegata), e dall'altro la preventiva individuazione di punti controversi da discutere in di mediazione, massimizzando le probabilità di buon esito della medesima; nonché, garantire la formazione continua dei soggetti coinvolti.

Art. 4 – Oggetto dell'accordo.

Per il perseguimento delle finalità illustrate, Il Consiglio dell'Ordine di Nola, per il tramite della Scuola Forense, Fondazione Forense di Nola, anche in collaborazione con le Università con sede nel distretto, potrà offrire la necessaria formazione sul modello operativo Con-Senso e sulle relative linee guida, frutto della collaborazione avviata già nel 2022 con il Coordinamento Nazionale della Conciliazione Forense.

La data e gli orari delle lezioni saranno comunicate con un anticipo di 30 giorni previa valutazione della modalità di svolgimento (in presenza o a distanza). Le Università Partner valutano la possibilità di pubblicare bandi pubblici per il reclutamento di borsisti laureati, anche in co-finanziamento con Enti locali, per l'assistenza ai funzionari addetti all'ufficio per il processo nelle procedure di mediazione demandata dal giudice, nonché per il coordinamento e il monitoraggio dei dati in itinere e finali del progetto; inoltre, curano la diffusione della cultura della mediazione anche attraverso appositi seminari e corsi di formazione.

Dalle attività previste nel presente protocollo non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Il presente protocollo non comporta alcun onere finanziario per alcuna delle Parti stipulanti. In ogni caso, l'Amministrazione degli Uffici giudiziari coinvolti non può assumere alcuna responsabilità né sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, né sulla manutenzione dei medesimi e neppure in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connessi all'accesso ai dati. L'Amministrazione non assume qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dai fornitori ovvero da terzi in relazione alle attività in convenzione.



Art. 5 - Ordinanza di mediazione demandata e istanza di mediazione formulata dalle parti e dai loro difensori. Liquidazione dei compensi.

Il giudice, con l'ordinanza di cui all'art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., -oltre a prevedere che il mediatore, ricorrendone i presupposti, potrà formulare una proposta ai sensi del primo comma dell'art. 11 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., informando delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13- potrà, altresì, potrà altresì invitare le parti a raggiungere accordo di conciliazione, -direttamente negoziando tra di loro ovvero a seguito proposta del mediatore-, contemplando anche la regolamentazione dei compensi degli avvocati.

In tal caso, il giudice potrà invitare le parti a determinare i compensi, escludendo quelli per la fase decisionale e prevedendo un incremento per l'attività di mediazione, secondo le tariffe vigenti, tra il minimo ed il massimo, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dagli avvocati. Tuttavia, se dovranno essere inseriti nella proposta, il mediatore, previa verifica della rispondenza alle tariffe vigenti, potrà, comunque, modificarli proporzionalmente al valore ed all'oggetto.

I compensi degli avvocati che abbiano fattivamente collaborato alla conclusione della procedura con esito positivo, per quanto riguarda la voce conciliazione potranno essere calcolati applicando una maggiorazione fino al 30% del compenso così come previsto tra il minimo ed il massimo, dalle tariffe vigenti così come modificate dal D.M. 147 del 13/08/2022.

Qualora la richiesta di ricorrere alla procedura di mediazione fosse avanzata dalle parti del giudizio, il giudice potrà comunque emettere l'ordinanza di cui al punto 1 del presente articolo; anche in questo caso, si applicherà, quanto previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo.

Art. 6 – Cabina di regia.

Viene costituita una cabina di regia presso il Tribunale di Nola e il Coa di Nola con il compito di verificare periodicamente le relative procedure, di discutere i risultati parziali e finali.

La cabina di regia si riunisce, anche in via telematica, una volta ogni sei mesi, preferibilmente nei mesi di Gennaio e di Giugno per ciascun anno solare. Inoltre, possono essere organizzati incontri tecnici con i Magistrati al fine di delineare gli eventuali elementi di criticità e migliorare le procedure di mediazione demandata.

Il Tribunale di Nola individua quale magistrato componente della cabina di regia e incaricato di predisporre ogni attività tesa all'applicazione concreta di quanto statuito nel presente protocollo la dottoressa Dora Tagliafierro.



Il Coa di Nola individua quale avvocato componente della cabina di regia e incaricato di predisporre ogni attività tesa all' applicazione concreta di quanto statuito nel presente protocollo l'avvocato Maria Viscolo.

Art. 7 – Approvazione della convenzione

Il presente protocollo è approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Art. 8 – Disposizioni finali.

Il presente protocollo ha efficacia dal momento della stipula per 12 mesi e può essere oggetto di rinnovo. Le parti acconsentono che "i dati personali" raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità dalla stessa contemplate.

Per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Protocollo è competente il Foro di Napoli previo tentativo di composizione bonaria. La firma viene apposta in modalità digitale o autografa.

Nola, 2.12.25

